



CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Osservatorio Enti Locali

Dicembre 2013

a cura
DELL' ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Stefano Ranucci

Roma, 5 gennaio 2013

Indice

NORMATIVA

3

DISPOSIZIONI DI FINE ANNO: LEGGE DI STABILITÀ 2014, DECRETO MILLEPROGHE E NUOVO	
DECRETO SALVA ROMA	3
La Legge di Stabilità 2014 per gli enti locali - parte prima	3
Modifiche alla disciplina del Patto di stabilità interno	4
Revisione dei contratti di locazione e annullamento dei contratti troppo onerosi	8
Rinvio dell'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali per i	
Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	8
Disposizioni per le società partecipate dagli enti locali	9
Disposizioni relative ai piani di riequilibrio finanziario	12

NORMATIVA

Disposizioni di fine anno: Legge di Stabilità 2014, Decreto Milleproroghe e nuovo Decreto Salva Roma

Con tre disposizioni normative approvate negli ultimi giorni del 2013 si chiude un anno che per gli enti locali è stato caratterizzato da un'intensa e spesso non sempre coerente produzione normativa.

Nello specifico il 27 dicembre 2013 è stata approvata la Legge di Stabilità per l'anno 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147) subito modificata con due successivi Decreti Legge approvati dal Governo e pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2013, rispettivamente il Decreto legge 30 dicembre 2013 n. 150 (cosiddetto Decreto Milleproroghe) e il Decreto legge 30 dicembre 2013 n. 151 (cosiddetto nuovo Decreto Salva Roma).

Le ragioni di una produzione normativa così intensa, che hanno portato alla modifica della Legge di Stabilità a soli tre giorni dalla sua approvazione, sono da ricercare nel lungo percorso parlamentare di approvazione della Legge di Stabilità e nelle numerose modifiche apportate che hanno fortemente inciso sull'originaria proposta del Governo.

Data la numerosità delle disposizioni contenute nei tre provvedimenti normativi in esame, nel presente documento saranno illustrate in dettaglio le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2014 ad esclusione di quelle relative alla riorganizzazione dei tributi locali. Con un successivo documento, l'Osservatorio enti locali del mese di gennaio, saranno illustrate le disposizioni della Legge di Stabilità relative alla riforma dei tributi municipali e le disposizioni del Decreto Milleproroghe e del nuovo Decreto Salva Roma.

Per quanto attiene al contenuto del presente documento le disposizioni della Legge di Stabilità 2014 saranno illustrate sulla base del testo che accoglie le modifiche apportate successivamente all'approvazione della Legge dal Decreto Milleproroghe e dal nuovo Decreto Salva Roma.

La Legge di Stabilità 2014 per gli enti locali - parte prima

La Legge di Stabilità per l'anno 2014 prevede numerose disposizioni che si indirizzano agli enti locali e che definiscono il contributo del comparto degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le disposizioni, infatti, oltre a prevedere modifiche al Patto

di stabilità interno sono relative a specifiche voci di spesa degli enti locali (es. spese di locazione immobili) e all'universo delle società partecipate.

Una parte rilevante delle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità è relativa alla ridefinizione del sistema dei tributi comunali mediante le modifiche dell'imposta relativa al patrimonio immobiliare, dei tributi connessi allo smaltimento dei rifiuti e dell'imposta sui servizi comunali indivisi. Come anticipato, tale ultimo argomento sarà trattato in un successivo documento.

Nel presente documento sono illustrati con maggiore livello di dettaglio le disposizioni contenute nella Legge di stabilità 2014 per gli enti locali che sono di seguito elencate:

- modifiche alla disciplina del Patto di stabilità interno;
- disposizioni relative ai contratti di locazione con canoni eccessivamente onerosi;
- rinvio dell'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- disposizioni relative alle società partecipate dagli enti locali;
- disposizioni relative ai piani di riequilibrio finanziario.

Modifiche alla disciplina del Patto di stabilità interno

Come da prassi consolidata, anche la Legge di Stabilità 2014 prevede delle modifiche alla disciplina del Patto di stabilità interno degli enti territoriali (come attualmente disciplinato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183). La norma ridetermina, infatti, il **contributo degli enti territoriali alla finanza pubblica**. In base al comma 429 per gli anni 2015, 2016 e 2017 le Regioni e le Province autonome assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, parimenti, per gli anni 2016 e 2017 gli enti locali, assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i Comuni e di 69 milioni di euro annui per le Province.

Un'ulteriore modifica della disciplina del Patto di Stabilità è relativa alla **modalità di calcolo del saldo obiettivo** del Patto. Il comma 532 dell'art.1 della Legge di Stabilità dispone, infatti, che per l'anno 2014 nel calcolo del saldo obiettivo si dovrà fare riferimento alla spesa corrente media verificatasi negli esercizi 2009, 2010 e 2011 e non del triennio 2007 – 2009 come precedentemente previsto. Tale modifica determina, per gli enti che nel corso degli ultimi anni hanno avviato processi di contenimento della spesa la determinazione di un saldo ai fini del Patto più contenuto e maggiormente vincolante rispetto ai margini di manovra della spesa.

Un'ulteriore modifica relativa alla disciplina del Patto riguarda le **percentuali da applicare alla spesa media del triennio** per la determinazione del saldo programmatico (obiettivo). In base alle modifiche apportate della Legge di Stabilità le nuove percentuali da applicare sono rispettivamente:

- per le Province il 18,8 per cento per l'anno 2013, il 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e il 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017;
- per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti il 14,8 per cento per l'anno 2013, il 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e il 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017;
- Per i Comuni con popolazione compresa tra i 1000 e 5000 abitanti il 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017

Le nuove percentuali individuate dalla Legge di Stabilità avranno come effetto una riduzione del saldo programmatico richiedendo un ulteriore sforzo in termini di contenimento delle dinamiche di spesa per gli enti locali.

Al fine di evitare un eccessivo peggioramento del saldo programmatico, la Legge di Stabilità 2014 introduce una **clausola di salvaguardia**, prevedendo per i Comuni un obiettivo di saldo finanziario per il 2014 rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, garantendo che per nessun Comune si realizzi un peggioramento superiore al 15% rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007 – 2009 con le modalità previste dalla normativa previgente.

Un'ulteriore disposizione relativa alla **gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni** connessa alla determinazione del saldo obiettivo del Patto di Stabilità prevede che, al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul Patto connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi per i Comuni capofila e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun anno, l'ANCI, sulla base delle istanze dei Comuni capofila da inviare entro il 15 marzo di ciascun anno, comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune Capofila mediante il sistema web <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>.

La Legge di Stabilità 2014 interviene prevedendo l'**esclusione ai fini del calcolo del saldo finale**, valido per la verifica del rispetto del Patto, di **alcune specifiche voci di spesa**. I commi

535 e successivi dell'art. 1 della Legge di Stabilità dispongono infatti che, per l'anno 2014 dal saldo finanziario in termini di competenza mista, ai fini della verifica del rispetto del Patto, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro (850 milioni per i Comuni e 150 milioni per le Province), i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle Province e dai Comuni. Con una serie di disposizioni che richiamano il contenuto del D.Lgs 35/2013 (cd. Decreto Sblocca-debiti) la Legge di Stabilità 2014 dispone spazi finanziari di spesa agli enti locali per il pagamento delle seguenti tipologie di debiti:

- a) debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
- b) debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle Regioni in favore degli enti locali e delle Province in favore dei Comuni;
- c) debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

Lo spazio finanziario di 1.000 milioni è assegnato a ciascun ente in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario. Gli enti locali avranno la possibilità di utilizzare i maggiori spazi finanziari esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno 2014.

Anche per tale disposizione, così come previsto per il decreto sblocca-debiti, sono previste sanzioni in caso di richiesta di spazi finanziari da parte dei Comuni senza giustificato motivo. Per gli enti che entro l'esercizio 2014 non avranno eseguito pagamenti per importo almeno pari al 90% degli spazi richiesti, sarà comminata una sanzione pecuniaria da parte della procura regionale della Corte dei Conti competente, ai responsabili dei servizi finanziari interessati. Tale sanzione è pari a 2 mensilità del trattamento retributivo.

La segnalazione della richiesta di spazi finanziari eccessivi rispetto alle esigenze dell'ente o dell'utilizzo degli spazi finanziari concessi per percentuali inferiori al 90% deve essere effettuata dall'organo di revisione dell'ente. La Legge di stabilità prevede per tale obbligo di segnalazione specifiche sanzioni anche per l'organo di revisione. A differenza di quanto previsto dal Decreto sblocca-debiti, infatti, anche per i componenti dell'organo di revisione è prevista in caso di mancata o tardiva segnalazione alla Corte dei Conti l'irrogazione di una sanzione corrispondente a 2 mensilità del trattamento retributivo. Si sottolinea su tale punto che la norma [errando] si riferisce al compenso per l'esercizio della funzione di componente dell'organo di revisione dell'ente locale con il termine trattamento retributivo, sebbene tale compenso non presenti le caratteristiche di una retribuzione.

Il comma 542 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014 dispone una speciale disciplina di favore per **Comuni di minori dimensioni** demografiche assoggettati al Patto, disciplina già prevista per l'anno 2013. La disposizione contenuta al comma 542 prevede che la distribuzione di spazi finanziari previsti con il patto verticale regionale incentivato per l'anno 2014 sia riservata, per una quota del 50% degli obiettivi distribuiti da ciascuna Regione, ai Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero.

Inoltre, gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50% sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna Regione al Ministero dell'Economia e delle Finanze¹ affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto ministeriale, sentita la Conferenza unificata, ai Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte quelle Regioni che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo.

Ultime modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2014 al Patto di stabilità sono relative **ai termini per l'effettuazione di adempimenti ed invii** che devono essere effettuati dagli enti sottoposti al Patto.

Per quanto attiene al patto verticale incentivato, il termine di trasmissione per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica è anticipato al 15 marzo di ciascun anno mentre la scadenza prevista in precedenza era quella del 31 maggio.

Nuovi termini di scadenza riguardano, inoltre, il patto verticale non incentivato. Si anticipa al 1 marzo il termine entro il quale gli enti sono tenuti a comunicare all'Anci, all'Upi, alle Regioni o alle Province autonome l'entità dei pagamenti che possono effettuare in corso d'anno (in precedenza il termine previsto era il 15 settembre).

Si sposta al 15 marzo il termine previsto per Regioni e Province autonome per comunicare al MEF, in riferimento a ciascun ente che ha beneficiato del patto verticale, tutti gli elementi informativi necessari per la verifica del saldo del Patto e del rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Si modificano, infine, i termini per le comunicazioni relative al patto orizzontale nazionale. I nuovi termini previsti dalla Legge di Stabilità sono rispettivamente: il 15 giugno (e non più il 15 luglio) per comunicare i differenziali positivi o negativi al MEF da parte dei Comuni; il 10 luglio (e non più il 10 settembre) per l'aggiornamento degli obiettivi di ciascun Comune conseguenti alla rimodulazione del saldo dell'anno in corso e del saldo del biennio successivo.

¹ Mediante il sistema web "<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>" della Ragioneria generale dello Stato.

Revisione dei contratti di locazione e annullamento dei contratti troppo onerosi

Il comma 388 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014 prevede disposizioni relative alla possibilità di revisione o annullamento dei contratti di locazione sottoscritti dalle amministrazioni pubbliche (e quindi anche per gli enti locali) che dovessero risultare estremamente onerosi per gli enti stessi.

La disposizione rientra nell'ambito delle azioni volte alla revisione e contenimento della spesa pubblica di amministrazioni centrali e territoriali (*spending review*).

L'eccessiva onerosità del contratto di locazione è determinata dall'Agenzia del Demanio in considerazione di una serie di informazioni e di parametri disciplinati da altre disposizioni contenute nella Legge di Stabilità. Nello specifico stabilisce il comma 388, che i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni pubbliche non possono essere rinnovati senza il nulla osta dell'Agenzia del demanio che deve essere richiesto sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. L'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili.

I contratti stipulati in violazione del contenuto del comma 388 art. 1 Legge di Stabilità 2014 sono nulli.

Rinvio dell'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti

Il comma 530 dell'art. 1 della Legge di Stabilità dispone un ulteriore parziale rinvio nell'applicazione dell'obbligo di esercizio in forma associata mediante costituzione di Unione di comuni per le funzioni fondamentali dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Come noto il Decreto Legislativo 31 maggio 2010 n. 78 all'art. 14 comma 28 prevede per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti a Comunità montane) l'esercizio obbligatorio in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzione, delle funzioni fondamentali. Tali funzioni fondamentali, individuate dall'art.117 secondo comma della Costituzione, sono:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto;

- d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale;
- e) attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
- h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, servizi anagrafici ed elettorali;
- l-bis) servizi in materia statistica.

In base al comma 530 dell'art. 1 della Legge di Stabilità è disposta la modifica dell'art.14 comma 31-ter del D.Lgs 78/2010 prevedendo che i Comuni interessati dovranno assicurare l'esercizio in forma associata per almeno tre funzioni fondamentali entro il 1° gennaio 2013(termine non modificato) e rinviando al 30 giugno 2014 l'esercizio di ulteriori tre funzioni fondamentali e al 31 dicembre 2014 l'esercizio delle restanti funzioni fondamentali.

Disposizioni per le società partecipate dagli enti locali

La Legge di Stabilità 2014 interviene modificando la disciplina del rapporto tra enti locali e società partecipate. Con i commi da 551 a 562 sono infatti previste specifiche disposizioni finalizzate: a garantire una maggiore trasparenza contabile del rapporto di natura economica tra enti locali, enti e società da questi partecipate; e un progressivo contenimento della spesa per prestazioni e servizi acquisiti dalle partecipate.

Più in dettaglio le disposizioni prevedono:

- l'obbligo di accantonamento per gli enti locali partecipanti in caso di perdite da parte delle società o degli enti partecipati;
- specifici adempimenti in ipotesi di perdite di esercizio per le società affidatarie dirette di servizi pubblici i cui proventi derivano per più dell'80% da un ente locale (*società in house*);
- la sottoposizione di enti e società partecipate a limiti di spesa, vincoli sul personale e altre limitazione di natura gestionale propri degli enti locali;
- l'abrogazione degli obblighi di dismissione delle partecipate e del divieto di nuova costituzione.

Per espressa previsione normativa, sono escluse dalla sottoposizione a tali disposizioni gli intermediari finanziari, le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società loro controllate.

Analizzando in dettaglio le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2014, il comma 551 dell'art. 1 dispone che, nell'ipotesi in cui le società partecipate da enti locali presentino un **risultato di esercizio o saldo finanziario negativo**, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti siano tenute ad accantonare nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione².

L'importo accantonato è reso disponibile, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti, l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

L'obbligo di effettuare l'accantonamento si applica a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione e per gli anni 2016 e 2017 l'ente locale che detiene la partecipazione in una società che ha registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo è tenuto ad accantonare, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016.

Se il risultato negativo è peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, ovvero se la società partecipata ha registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo, l'ente locale è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Il successivo comma 553 art.1 contiene una norma di indirizzo sull'attività di gestione delle società ed enti partecipati. E' previsto infatti che a decorrere dall'esercizio 2014 **le società e gli enti** a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali **concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica**, perseguendo la sana

² Per le società che redigono il bilancio consolidato l'importo dell'accantonamento è determinato sulla base del bilancio consolidato.

gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza. A tal fine per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche³, mentre per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento saranno costituiti dai prezzi di mercato.

Per quanto riguarda le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di ***affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione***, il comma 554 dell'art. 1 prevede che nell'ipotesi in cui nei tre esercizi precedenti tali enti abbiano conseguito un risultato economico negativo, essi devono procedere alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Inoltre, il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori⁴.

Inoltre, a decorrere dall'esercizio 2017, gli enti diversi dalle società titolari di affidamenti diretti superiori all'80% che svolgono servizi pubblici locali, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio.

In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

Il comma 557 art. 1 istituisce dei ***vincoli alle assunzioni di personale per le società e gli enti partecipati***. Nello specifico modifica il comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, prevedendo per le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni pubbliche divieti o limitazioni alle assunzioni di personale l'applicazione anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo del regime previsto per l'amministrazione controllante.

Il regime dell'ente controllante si applica all'ente, istituzione o società controllata che alternativamente:

- sia titolare di affidamenti diretti di servizi senza gara;
- svolga funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale;

³ Tali informazioni saranno rese disponibili nella banca dati delle Amministrazioni pubbliche.

⁴ Tale disposizione non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

- svolga attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica

A tali enti e società si applicano, inoltre, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria.

Disciplina differente è prevista per le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica le quali sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli appena illustrati. Per tali società, l'ente locale controllante stabilisce le modalità di applicazione dei vincoli alle assunzioni e al contenimento delle politiche retributive.

Gli enti locali, con propria motivata delibera, potranno escludere dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale.

Prevede, infine, il comma 558 art.1 della Legge di Stabilità che le spese per il personale delle aziende speciali e delle istituzioni rientrano nell'ambito delle spese del personale dell'ente ai fini del calcolo della percentuale del 50% sulla spesa corrente oltre la quale scatta il divieto alle assunzioni di personale.

Sempre in tema di società partecipate, la Legge di *stabilità elimina l'obbligo di dismissione delle società partecipate e il divieto di costituire nuove società* partecipate già previsto per le *società in house* e per le società costituite da Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. Tali obblighi erano previsti dal comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78⁵ e dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95⁶ agli articoli 4 e 9 che sono abrogati rispettivamente dai commi 561 e 562 dell'art. 1 della Legge di Stabilità.

Disposizioni relative ai piani di riequilibrio finanziario

Il comma 573 dell'art. 1 della Legge di Stabilità prevede specifiche disposizioni per gli enti locali i cui piani di riequilibrio finanziario non siano stati approvati dal Consiglio comunale. La norma prevede infatti che per il 2014 che gli enti locali nei quali il piano di riequilibrio finanziario abbia ricevuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale e che non

⁵ Come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

⁶ Come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del TUEL possono riproporre, entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (prevista all'articolo 243-bis TUEL), qualora dimostrino dinanzi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario in base ai parametri indicati nel Decreto del Ministro dell'Interno.